

Da

Gendarmeria

V° Reparto Stradale
Sezione tecnica
Servizio controlli velocità e contravvenzioni

telefono
fax
e-mail

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Ufficio controlli velocità | Ufficio contravvenzioni |
| 0041/91 814.89.50 | 0041/91 814.89.11 |
| 0041/91 814.89.19 | 0041/91 814.89.19 |
| radar@polca.ti.ch | contravvenzioni@polca.ti.ch |

Polizia cantonale, Serv. Controlli velocità
CH-6501 Bellinzona, CP 2270

CORRMD doc

Signor
Brunner Alex
Bahnhofstrasse 210
CH-8620 Wetzikon ZH

Camorino, 09. settembre 2020



Concerne: (nostra referenza 202253006 054 7)

Egregio Signore,

La informiamo che la procedura semplificata, prevista dalla Legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada del 24.06.70, e successiva modifica, è applicata per le infrazioni di lieve entità. Permette al conducente responsabile dell'infrazione di pagare in modo **anonimo** la contravvenzione senza spese supplementari, ma **non comprende la possibilità per il contravventore di inoltrare osservazioni.**

Inoltre, allo stato attuale della procedura non è possibile rateizzare la somma richiesta.

Il contravventore che non è d'accordo con il pagamento della multa, e che vorrebbe inoltrare delle osservazioni, deve semplicemente attendere la scadenza di pagamento indicato sulla contravvenzione, inseguito viene avviata la **procedura ordinaria** prevista dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20.04.2010, art. 2. In tale caso potrà inoltrare le osservazioni entro un nuovo termine.

Ci permetteremo quindi di inviare le sue osservazioni all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione a Camorino, autorità competente per la procedura ordinaria, che ne terrà conto qualora non interverrà il pagamento nell'ambito della procedura semplificata.

Questo però potrebbe comportare un aumento dell'importo causa delle spese e della tassa di giustizia CHF 60.00 + CHF 40.00.

Inoltre, ci permettiamo di renderla attento sull'articolo 7 della Legge sulle multe disciplinari.

Distinti saluti.

POLIZIA CANTONALE
Sezione tecnica / Ufficio controlli velocità
P.Franzoni



Art. 7 Responsabilità del detentore del veicolo

1. Se il conducente di un veicolo non viene sorpreso o fermato al momento dell'infrazione alla LCStr²⁵, alle ordinanze emanate in virtù della stessa oppure alla LUSN²⁶, la multa è inflitta al detentore del veicolo indicato nella licenza di circolazione.

2. La multa è comunicata per scritto al detentore indicato nella licenza di circolazione. Questi può pagarla entro 30 giorni.

3. Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviato un procedimento penale ordinario.

4. Se il detentore fornisce nome e indirizzo dell'autore dell'infrazione, nei confronti dello stesso è avviato il procedimento di cui ai capoversi 2 e 3.

5. Se l'autore dell'infrazione non può essere identificato senza sforzi sproporzionati, il detentore deve pagare la multa entro un termine di 30 giorni, salvo se nell'ambito del procedimento penale ordinario rende verosimile che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà e senza che egli potesse impedirlo, nonostante abbia usato la dovuta diligenza